Istituto di Istruzione Superiore "A. VOLTA"
FRANCAVILLA AL MARE e ORTONA (CH)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO
a.s. 2023/2024.

(Verbale n. 4 Collegio Docenti del 30 ottobre 2018)
(Collegio Docenti del 28 ottobre 2022)

Modifiche:
Consiglio di Istituto del 20.11.2018
Consiglio di Istituto del 28.02.2020
Consiglio di Istituto del 22.09.2020
Consiglio di Istituto del 29.10.2021
Consiglio di Istituto del 03.11.2022
Consiglio di Istituto del 09.03.2023
Consiglio di Istituto del 01.02.2024

INDICE	Pag.
PREMESSA	3
NORME SUGLI STUDENTI	4
NORME COMPORTAMENTALI	6
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	8
NORME SUI DOCENTI	15
NORME SUL PERSONALE ATA	20
NORME COMUNI	21
DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI	24
ORGANI COLLEGIALI	25
ASSEMBLEE	30
REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	32
Disposizioni per l'utilizzo delle aree destinate al parcheggio di automobili e motocicli	38

PREMESSA

Art. 1

Il presente Regolamento può essere integrato o modificato in tutto o in parte dal Consiglio d'Istituto con la maggioranza assoluta di tutti gli eletti.
Tutte le componenti della comunità scolastica di questo Istituto hanno l'obbligo di osservarlo.

Art. 2

L'I.I.S. "Alessandro Volta" di Francavilla al Mare e di Ortona è una comunità democratica che agisce nel rispetto delle leggi dello Stato e nello spirito della Costituzione italiana e della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia; esso si qualifica come:

- luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, la consapevolezza e la valorizzazione dell'identità, lo sviluppo della coscienza critica;
- luogo di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, volto alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Nella comunità scolastica ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, favorisce la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, il recupero delle situazioni di svantaggio;
- luogo che fonda il progetto dell'offerta formativa e l'azione educativa sulla qualità delle relazioni e sul raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva degli studenti;
- luogo che favorisce e rispetta la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione ed opera per il superamento di ogni eventuale barriera ideologica, sociale e culturale.

L'Istituto si impegna a:

- promuovere iniziative e attuare strategie volte all'accoglienza e all'integrazione degli studenti nella comunità scolastica e alla tutela della lingua e della cultura degli studenti stranieri mediante attività interculturali;
- fornire un ambiente favorevole alla crescita della persona, assicurando la salubrità e la sicurezza degli ambienti resi idonei ad accogliere gli studenti portatori di handicap;
- fornire un servizio educativo-didattico di qualità mediante offerte formative aggiuntive ed integrative, servizi di sostegno e di promozione della salute e di assistenza psicologica, iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.

Titolo I

NORME SUGLI STUDENTI

Art. 3

DIRITTI DEGLI STUDENTI

L'accesso alle conoscenze e ai saperi e una crescita civile e democratica costituiscono i diritti fondamentali dello studente.
La scuola è luogo di educazione, di formazione, di istruzione e di sviluppo della coscienza critica, mediante lo studio, la trasmissione e l'acquisizione dei saperi, e pone le basi per nuove e più avanzate conquiste culturali.
Pertanto gli studenti hanno diritto:

- ad essere accolti nella comunità scolastica nella loro duplice qualità di adolescenti, in quanto tali portatori di diritti specifici, e di potenziali cittadini che concorreranno allo sviluppo della vita sociale e produttiva del paese, ripudiando ogni barriera ideologica, sociale e culturale;

- alla salvaguardia dell'originalità e della diversità attraverso un'educazione effettivamente rispettosa del pluralismo culturale, etnico, religioso, che escluda e combatta ogni forma di fondamentalismo e realizzi di fatto le condizioni di uguaglianza previste dall'art. 3 della Costituzione italiana;

- ad essere riconosciuti quali persone, diversi dagli altri e portatori di proprie esperienze e sensibilità che contribuiscono all'arricchimento del patrimonio culturale ed umano. Pertanto ogni alunno deve essere trattato con gli stessi criteri di obiettività e di equità, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale (New "York 20.11.89);

- ad un'azione educativa che promuova la loro crescita culturale e formativa, oltre ad una partecipazione a tutti i momenti della vita scolastica;

- a disporre degli strumenti culturali indispensabili per elaborare un sistema di valori nei quali possano riconoscersi e che contribuiscano a dare senso alla propria esperienza personale e alla propria collocazione nellasocietà umana;

- ad un processo educativo mai passivo, ma atto a promuovere l'emergere di una piena consapevolezza nei confronti delle motivazioni e degli scopi che sono alla base degli itinerari culturali proposti;

- ad un'adeguata accoglienza che favorisca l'inserimento e l'integrazione specialmente nella fase di ingresso alle classi iniziali e in situazioni di rilevante necessità. Nei primi giorni dell'anno scolastico i consigli delle prime classi provvederanno a delineare e attuare strategie per accogliere gli studenti ed eliminare quindi ogni forma di barriera che possa ostacolare un rapido inserimento nella vita di gruppo;

- ad una trasparente e tempestiva valutazione, anche mediante la comunicazione del voto, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;

- al rispetto di razionali tempi di studio da dedicare allo svolgimento di compiti a casa. Il consiglio di classe si fa garante di una equilibrata distribuzione dei compiti;

- ad un'offerta formativa graduata in rapporto alle proprie capacità, che favorisca l'emergere di attitudini e potenzialità creative;

- alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale che i docenti possiedono o abbiano bisogno di acquisire per motivi educativo-didattici;

- a conoscere, attraverso il contratto formativo, gli obiettivi didattici ed educativi del loro curricolo e il percorso per raggiungerli;

- all'elettorato attivo e passivo negli organi collegiali del Consiglio d'Istituto e nel Consiglio di classe;

- ad utilizzare nei limiti imposti dal presente regolamento tutte le strutture e le risorse materiali a disposizione della scuola, che s'impegna a fornire una strumentazione tecnologica il più possibile adeguata ed assicurare un ambiente salubre, sicuro, anche per gli studenti con handicap;

- al sostegno, alla promozione della salute e all'assistenza psicologica in collaborazione con la ASL, nei limiti delle strutture e delle risorse;

- ad essere ricevuti dal Dirigente scolastico;

- a presentare formale reclamo al Dirigente scolastico, sia in forma scritta che orale, quando ritengono che ci siano state inadempienze, irregolarità e violazioni di diritti o interessi nei loro confronti;

- a partecipare alle attività parascolastiche ed extrascolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa;

- ad una propria bacheca per le comunicazioni inerenti alla vita scolastica;

- a frequentare le attività didattiche integrative, di recupero e approfondimento che la scuola organizza;

- a servirsi, nei limiti previsti dal presente regolamento e all'interno di norme stabilite, delle strutture e delle attrezzature della scuola, anche nelle ore pomeridiane, per attività parascolastiche ed extrascolastiche, nonché per assemblee autorizzate, per comitati studenteschi, per ogni eventuale associazione autorizzata dalla scuola e per altre iniziative che tendano a favorire la socializzazione anche con gli ex studenti.

Art. 4

DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono tenuti:

- ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi;

- ad impegnarsi con una regolare frequenza ed uno studio assiduo a realizzare la propria formazione;

- a sottoporsi con lealtà alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo;

- a partecipare alla vita della scuola con animo e metodo democratici, combattendo ogni forma di violenza e di intolleranza e rispettando le leggi e i regolamenti;

- a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici non arrecando danni al patrimonio della scuola, che considerano un bene comune;

- a restituire l'aula ad essi affidata nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata;

- a curare e rendere accogliente l'ambiente scolastico, consapevoli del suo valore per la qualità della vita;

- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto.

NORME COMPORTAMENTALI

Art. 5
INGRESSO ED INIZIO DELLE LEZIONI

Gli alunni entrano nella scuola attraverso l'ingresso principale alle ore 8:10 (Francavilla), 8:15 (Ortona), al suono della prima campana e raggiungono direttamente le proprie aule, dove sono accolti dai docenti della prima ora. Alle ore 8:15 (Francavilla), 8:20 (Ortona), al suono della seconda campana, hanno inizio le lezioni. Il cancello o portone d'ingresso è chiuso cinque minuti dopo l'inizio delle lezioni. Se un alunno dovesse entrare a scuola nei cinque minuti successivi all'inizio delle lezioni, il docente della prima ora annoterà questo ritardo sul registro di classe.

Art. 6
RITARDI

Gli alunni che hanno un ritardo superiore ai 5 minuti sono ammessi in classe all'inizio della seconda ora. Agli alunni sarà fatto obbligo di produrre giustificazione firmata dai genitori sul libretto entro due giorni. In mancanzadi ciò il ritardo rimarrà ingiustificato. Si precisa che tutti i ritardi, anche quelli rientranti nei cinque minuti dall'inizio delle lezioni, se ripetuti, avranno incidenza sul voto di condotta
L'entrata dopo l'inizio della seconda ora sarà consentita solo in casi eccezionali valutati dal D.S. o, in assenza, dal suo Delegato.

Art. 7
FREQUENZA

La frequenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici, ivi comprese le assemblee legalmente autorizzate.
La registrazione di frequenza irregolare secondo i limiti indicati nel PTOF d'Istituto influisce sulla valutazione del voto di condotta.

Art. 8
COMPORTAMENTO IN AULA

Gli alunni, durante le ore di lezione, sono tenuti a prestare la massima attenzione ed a partecipare attivamente al dialogo educativo. Durante l'avvicendamento degli insegnanti non è permesso uscire dalle aule.

Art. 9
INTERVALLO – RISTORO

L'intervallo ha la durata di 10 minuti. Esso si svolge negli spazi e negli orari stabiliti annualmente dal Dirigente Scolastico. I docenti, al suono della campana, vigilano sugli studenti della classe in cui prestano servizio in quel momento. Nel plesso del Liceo Scientifico di Francavilla al Mare, se la classe svolge la ricreazione nel corridoio, i docenti assicurano la vigilanza nella propria classe e nella zona del corridoio ad essa antistante; se la classe svolge la ricreazione nel cortile i docenti assicurano la vigilanza della propria classe nel cortile. Il personale ATA effettua la sorveglianza negli spazi comuni.
I Collaboratori scolastici, tutti i giorni, chiudono il cancello riservato agli autoveicoli dei plessi del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ortona cinque minuti prima dell'intervallo e lo aprono cinque minuti dopo la ricreazione.
Al suono della campana che segnala la fine dell'intervallo il docente si avvia verso la classe in cui deve proseguire l'attività didattica. Nel caso in cui abbia concluso la propria attività attende il docente dell'ora successiva.

L'uso del distributore automatico è consentito soltanto nell'intervallo.

Art. 10
USCITE DURANTE LE LEZIONI

Gli alunni hanno il dovere di essere presenti nelle aule e nella palestra, dove si svolgono le lezioni. Solo in caso di assoluta necessità potrà essere concesso un brevissimo permesso di uscita a non più di un alunno per volta. Non è

consentito trattenersi nei bagni e nei corridoi.

Art. 11
GIUSTIFICAZIONE ASSENZE

La richiesta di giustificazione da parte dei genitori è obbligatoria per ogni assenza degli alunni; tale norma è dettata dalla necessità che i genitori siano sempre informati circa il comportamento dei loro figli. Le assenze sono giustificate dal docente della prima ora, che si riserva ovviamente di accogliere o meno la richiesta.
All'inizio di ogni anno scolastico la segreteria della scuola rilascia ai genitori un apposito libretto per le giustificazioni che deve essere rinnovato quando se ne sarà esaurita la disponibilità di spazio; gli alunni maggiorenni potranno ritirarlo personalmente. Il duplicato, in caso di smarrimento, sarà consegnato soltanto ai genitori, direttamente all'alunno se maggiorenne, dopo comunicazione alla famiglia del numero totale delle assenzefino alla data di smarrimento.
Se gli alunni eccezionalmente si presentano senza richiesta di giustificazione, sono ugualmente riammessi a scuola, ma sono tenuti a giustificare entro due giorni, altrimenti l'assenza viene considerata ingiustificata.
Per le assenze causate da malattia, quando esse si protraggono oltre il quinto giorno, è obbligatorio esibire il certificato medico comprovante l'avvenuta guarigione.
Il docente coordinatore di classe, in caso di un numero eccessivo di assenze o di abituali ritardi, prenderà in accordo con la Presidenza gli opportuni provvedimenti. Le assenze collettive non riconducibili ad obiettivi impedimenti sono considerate assenze ingiustificate.
Laddove sia già stata attivata la funzionalità dedicata, la giustificazione delle assenze potrà essere effettuata dal genitore per via telematica.

Art. 12
DIVIETO DI FUMO

Nel rispetto della normativa vigente è fatto divieto di fumare nelle aule, nei gabinetti, nei corridoi, in palestra e in ogni altro spazio scolastico, inclusi quelli esterni.

Art. 13
SERVIZI IGIENICI

Gli alunni sono tenuti a servirsi solo dei bagni loro assegnati sui piani dove sono dislocate le proprie aule.
Non possono frequentare altri bagni. Restano rigorosamente divisi i bagni per le ragazze da quelli per i ragazzi.
Il personale ausiliario è tenuto a vigilare sul rispetto di tali norme.

Art. 14
ACCESSO ALLE AULE VUOTE

Gli alunni non sono autorizzati ad entrare nelle altre aule quando queste sono vuote o perché gli alunni sono impegnati in palestra o nei laboratori, o perché gli alunni sono assenti.

Art. 15
USO CELLULARE E DISPOSITIVI ELETTRONICI

È fatto divieto agli alunni di mostrare o usare il cellulare e/o smartwatch durante le attività didattiche. Il divieto vale anche in situazioni di indisposizione fisica degli alunni, che sono tenuti ad avvisare la loro famiglia per una eventuale uscita anticipata tramite il telefono della scuola, previa autorizzazione del docente. Chi non rispetterà quanto disposto avrà una nota disciplinare; alla seconda nota per lo stesso motivo l'alunno avrà un giorno di sospensione con obbligo di frequenza.
L'uso di PC portatili, tablet e dispositivi similari è consentito agli alunni solo se autorizzati dal docente, esclusivamente per esigenze didattiche.

Art. 16
USCITA ANTICIPATA

Non è consentito uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni. L'uscita anticipata può avvenire solo per validi

motivi e in modo tale che l'alunno frequenti almeno tre ore di lezione, tranne casi eccezionali dipendenti da cause oggettive o da motivi personali e familiari di notevole gravità. Essa è concessa dal Dirigente scolastico o, in sua assenza o legittimo impedimento, dal docente delegato, dietro richiesta fatta di persona dal genitore o da chi ne fa le veci. L'uscita anticipata degli studenti maggiorenni per validi motivi è concessa previa notifica alla famiglia.
Il superamento di un tetto minimo indicato dal PTOF dell'Istituto di uscite anticipate influisce sulla valutazione del voto di condotta.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Principi generali

Art. 17

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulle valutazioni del profitto da parte di ciascun docente. Quelle irrogate per le mancanze ai doveri scolastici, come anche il numero delle assenze, incidono sulla valutazione del voto di condotta e sul credito scolastico nella sfera delle oscillazioni previste all'interno di una stessa fascia.
- In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui libertà e personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno. L'alunno che incorre nella sanzione è tenuto al ripristino della situazione preesistente.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola, nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 18
COMPORTAMENTI E MANCANZE DISCIPLINARI

Sono considerate mancanze disciplinari:

a) Ripetuto mancato assolvimento degli impegni di studio;
b) Frequenza ritenuta irregolare, ivi compresi ritardi ed uscite anticipate, dal Consiglio di classe sulla base delle rilevazioni mensili del coordinatore;
c) Comportamento scorretto durante le attività curricolari, durante le attività extrascolastiche e durante le visite e i viaggi d'istruzione, stage e scambi culturali;
d) assenze ingiustificate;
e) falsificazione di firme e falsificazione di documenti ufficiali della scuola e sottrazione degli stessi;
f) violazione del regolamento interno;
g) fatti che turbano il regolare andamento della scuola;
h) danneggiamento della struttura e del patrimonio della scuola:
   - aule sporche;
   - scritte sui muri;
   - rotture e manomissioni:
     - nelle aule e nei laboratori;
     - in palestra e negli spogliatoi;
     - negli spazi comuni (bagni, corridoi, atrio);
     - nel parco antistante;
i) offese al decoro personale, alla religione ed alle istituzioni;

j) offese alla morale, oltraggio alla scuola, atteggiamenti irriguardosi nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti e del personale ATA;
k) reiterarsi dei comportamenti precedentemente elencati;
l) reato;
m) reato perseguibile d'ufficio;
n) tentativi di reato di cui alle lettere L e M;
o) violazione del divieto di fumare nell'edificio e nei servizi;
p) mancata osservanza di disposizioni relative alla sicurezza;
q) infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei dover di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98;
r) reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, verificarsi di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone;
s) ritiro ingiustificato dalle attività extracurricolari;
t) reiterarsi dei reati al punto R e non esperibilità di interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.

N.B. Tutte le mancanze comportamentali sopraindicate vengono sanzionate anche durante le visite e i viaggi d'istruzione, gli stage e gli scambi culturali.

Art.19
TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

In relazione alla gravità dei fatti si applicano le seguenti sanzioni:

1. ammonizione privata o in classe verbale;
2. ammonizione privata o in classe scritta;
3. ammonizione scritta con diffida;
4. ammonizione scritta con allontanamento dall'aula;
5. allontanamento dalle lezioni con sospensiva;
6. sospensione con allontanamento fino a 15 giorni;
7. sospensione con allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni;
8. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi;
9. esclusione individuale o collettiva da visite e viaggi d'istruzione
10. esclusione dalle attività extracurricolari;
11. incidenza negativa nell'assegnazione del voto di condotta

Le sanzioni previste dai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono comunicate alle famiglie.

Le sanzioni previste dai punti 6, 7 e 8 sono definite a livello nazionale dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.

Art 20
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- Per i comportamenti relativi al punto A dell'art. 18 è inflitta l'ammonizione in classe scritta;
- per il reiterarsi dei precedenti comportamenti è inflitta la sanzione dell'ammonizione scritta con diffida o dell'ammonizione scritta con allontanamento dall'aula; inoltre si procede alla convocazione delle famiglie da parte del D. S. secondo le modalità precisate negli artt. 5 e 6 del presente Regolamento;
- per i comportamenti relativi al punto B dell'art. 18 si applica quanto previsto dalla griglia di valutazione del voto di condotta del PTOF;
- per i comportamenti relativi al punto C dell'art.18 è inflitta la sanzione con allontanamento fino a cinque giorni ed esclusione dalle attività extracurricolari; a discrezione del Consiglio di classe si può provvedere alla esclusione individuale o collettiva da visite e viaggi d'istruzione, stage e scambi culturali;
- per i comportamenti relativi ai punti D ed E (firma falsa sulle giustificazioni) dell'art. 18 è inflitta la sanzione della ammonizione in classe scritta e convocazione delle famiglie secondo quanto indicato dall'art.11;

- per i comportamenti relativi ai punti E (falsificazione documenti della scuola) F e G dell'art. 19 è inflitta la sanzione disciplinare della sospensione con l'allontanamento fino a 5 giorni;
- per i comportamenti relativi al punto H dell'art. 18 è inflitta la sanzione della sospensione con allontanamento fino a cinque giorni e il risarcimento del danno: in caso di danni arrecati alla singola aula la sanzione verrà applicata al/ai responsabile/i del danno, se manifesto/i, altrimenti il risarcimento sarà effettuato dall'intera classe; in caso di danni arrecati alle strutture comuni la sanzione del risarcimento riguarderà i/il responsabile/i se noto/i e, in mancanza di ciò, l'intera collettività degli studenti che fanno uso di quella struttura;
- per i comportamenti relativi ai punti I, J, K e L dell'art. 18 è inflitta la sanzione della sospensione con allontanamento fino a quindici giorni;
- per i comportamenti relativi ai punti L, M ed N dell'art. 18 è inflitta la sanzione della sospensione con allontanamento, la cui durata è commisurata alla gravità del reato fino al permanere della situazione di pericolo per l'incolumità delle persone o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale;
- per i comportamenti relativi al punto O dell'art.18 è inflitta la sanzione del pagamento di una multa secondo i termini di legge;
- per i comportamenti relativi al punto P dell'art.18 è inflitta la sanzione della ammonizione scritta in classe;
- per i comportamenti relativi ai punti Q ed R dell'art. 18 è inflitta la sanzione della sospensione con allontanamento superiore a 15 giorni;
- per i comportamenti relativi al punto S dell'art. 18 è inflitta la sanzione della esclusione dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del ciclo di studi;
- per i comportamenti al punto T dell'art. 18 è inflitta la sanzione di esclusione dalle attività extracurricolari dell'anno successivo.

Art. 21
ORGANI COMPETENTI A IRROGARE LE SANZIONI

- La sanzione dell'ammonizione verbale o scritta (nota disciplinare sul registro di classe) viene irrogata dal docente o dal Dirigente scolastico.
- La sanzione dell'ammonizione con diffida viene irrogata dal Dirigente scolastico.
- La sanzione dell'allontanamento dall'aula viene irrogata dal docente o dal Dirigente scolastico. In tal caso l'alunno è tenuto a rimanere nei pressi della porta dell'aula.
- La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni con sospensiva viene deliberata e irrogata dal Consiglio di classe su proposta del Dirigente scolastico.
- Le sanzioni della sospensione con allontanamento, di cui al punto 6 dell'art. 19, sono deliberate ed irrogate, su proposta del Dirigente scolastico, dal Consiglio di classe convocato in seduta straordinaria .
- Le sanzioni della sospensione con allontanamento di cui ai punti 7 e 8 dell'art. 19 sono deliberate ed irrogate dal Consiglio d'Istituto
- Le sanzioni di cui al punto 11 dell'art.19 sono deliberate ed irrogate dal Consiglio di classe.

Quadro riassuntivo:

COMPORTAMENTO	SANZIONE	IRROGAZIONE
- Ripetuto mancato assolvimento degli impegni di studio	- Ammonizione in classe scritta - Convocazione dei genitori	Il docente della materia inoltra richiesta di convocazione al D.S. per l'esecuzione della stessa
- Frequenza ritenuta irregolare dal Consiglio di classe	- Convocazione dei genitori - Importante rilevanza nell'assegnazione del voto di condotta	Consiglio di classe
- Comportamento scorretto durante le attività curricolari, durante le attività extrascolastiche e durante le visite e i viaggi d'istruzione	- Allontanamento fino a cinque giorni ed esclusione dalle attività extracurricolari; - a discrezione del Consiglio di classe si può provvedere alla esclusione	Consiglio di classe

	individuale o collettiva da visite e viaggi d'istruzione	
- Ritiro ingiustificato dalle attività extracurricolari	- Esclusione dalle attività extracurricolari dell'anno successivo - Per le classi quinte ne verrà fatta menzione nel giudizio globale di ammissione all'Esame di Stato	Consiglio di classe
- Assenze ingiustificate	- Ammonizione in classe scritta e convocazione delle famiglie - Voto di condotta	Docente, D.S.
- Falsificazione di firme	- Ammonizione in classe scritta e convocazione delle famiglie	D.S.
- Violazione del Regolamento interno - Fatti che turbano il regolare andamento della scuola - Falsificazione di documenti ufficiali della scuola e sottrazione degli stessi	- Sospensione con l'allontanamento fino a 5 giorni	Consiglio di classe
- Danneggiamento della struttura e del patrimonio della scuola: • aule sporche • scritte sui muri - Rotture e manomissioni: • nelle aule e nei laboratori • in palestra e negli spogliatoi negli spazi comuni (bagni, corridoi, atrio) • nel parco antistante	- Sospensione con allontanamento fino a cinque giorni - Sanzione del risarcimento del danno: in caso di danni arrecati alla singola aula la sanzione verrà applicata al/ai responsabile/i del danno, se manifesto/i, altrimenti il risarcimento sarà effettuato dall'intera classe; in caso di danni arrecati alle strutture comuni la sanzione del risarcimento riguarderà i/il responsabile/i se noto/i e, in mancanza di ciò, l'intera collettività degli studenti che fanno uso di quella struttura	Consiglio di classe
- Reiterati e/o ingiustificati ritardi, ingressi alla seconda ora, uscite anticipate	- Convocazione scritta dei genitori ed abbassamento del voto di condotta	Consiglio di classe
- Offese al decoro personale, alla religione ed alle istituzioni - Offese alla morale, oltraggio alla scuola, atteggiamenti irriguardosi nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti e del personale ATA - Reiterarsi dei comportamenti precedentemente elencati - Reiterarsi dei comportamenti precedentemente elencati (vedi art. 4 comma 8 D.P.R. n. 235 /07)	- Sospensione con allontanamento fino a quindici giorni	Consiglio di classe
- Reato - Reato perseguibile d'ufficio - Tentativi di reato di cui alle lettere K ed L dell'art.18	- Sospensione con allontanamento, la cui durata è commisurata alla gravità del reato fino al permanere della situazione di pericolo per l'incolumità delle persone o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale.	Consiglio d'Istituto
- Infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei dover di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98 - Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, verificarsi di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone - Reiterarsi dei reati ai punti precedenti e non esperibilità di interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente	- Allontanamento temporaneo dello studente per un periodo superiore a 15 giorni; - Allontanamento dello studente fino alla fine dell'anno - Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato	Consiglio d'Istituto

nella comunità scolastica (vedi art. 4 - Comma 9 del D.P.R, n. 235/07)		
- Violazione del divieto di fumare	- La sanzione del pagamento di una multa secondo i termini di legge	Referenti del tabagismo
- Mancata osservanza di disposizioni relative alla sicurezza	- Ammonizione scritta in classe.	Docente della classe

Tutte le mancanze comportamentali sopraindicate vengono sanzionate anche durante le visite e i viaggi d'istruzione, gli stage e gli scambi culturali.

Riferimenti normativi del D.P. R. n. 235/2007 sulle sanzioni con sospensione pari o superiore a quindici giorni.

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8)
Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9)
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (*ad es.* incendio o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9 bis)
L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
  Con riferimento alle sanzioni dell'art. 4, comma 9 e 9bis del D.P.R. n. 235 /07, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)
Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).
È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari indicate nell'art. 4 comma 9, 9bis e 9ter possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

Art. 22
PROCEDURA

Per il procedimento disciplinare, se è prevista l'ammonizione scritta, il docente deve registrare sul giornale di classe l'accaduto e inoltrare richiesta di convocazione al D.S. per l'esecuzione della stessa. Se la sanzione è di competenza dell'organo collegiale, il docente che ammonisce informa l'alunno della possibilità di formulare per iscritto, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla notifica, le eventuali giustificazioni e consegnarle al coordinatore di classe.
Il docente interessato provvederà ad informare sia il D.S. sia il coordinatore di classe di quanto avvenuto.
Il consiglio di classe in carica al momento si riunirà, su convocazione del D.S., per valutare tutti gli elementi disponibili e decidere la sanzione.
La delibera deve essere motivata e comunicata integralmente per iscritto ai genitori dell'alunno.

Art. 22 BIS
UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO

Liceo Scientifico di Francavilla al Mare

Il parcheggio dei ciclomotori è consentito nell'area a loro riservata, quello delle auto nel parcheggio posteriore. In detto spazio si deve procedere a passo d'uomo e parcheggiare solo negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale che si trovano lungo il marciapiede che costeggia le aule.
E' vietato parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza della palestra, sul marciapiede che costeggia la palestra e in corrispondenza delle vie di fuga in fondo al parcheggio.

Liceo Scientifico Ortona

I ciclomotori parcheggiano nella zona antistante l'edificio, le auto nell'area dietro l'edificio.
Le auto parcheggiano nella zona retrostante l'edificio nelle zone delimitate dalla segnaletica orizzontale evitando i punti di raccolta. Alla fine delle lezioni tutti i veicoli transitano nel cortile solo dopo che tutti i pedoni sono usciti dalle pertinenze dell'edificio.
Durante la ricreazione è vietato il transito dei veicoli.
Il cancello riservato al transito dei veicoli resta chiuso:

- dalle 8:10 alle 8:30
- dalle 10:05 alle 10:25
- dalle 11:05 alle 11:25
- dalle 12:15 alle 12:25
- dalle 13:15 alle 13:25

Durante i suddetti intervalli di tempo è severamente vietato l'ingresso ai veicoli nelle pertinenze dell'istituto e il transito dei veicoli parcheggiasti all'interno del cortile.
E' vietato parcheggiare davanti al cancello.

Gli studenti attendono l'ingresso a scuola sostano sul marciapiede.

Liceo Classico

Nella sede del Liceo Classico di Ortona il transito e il parcheggio è consentito solo ai ciclomotori nella zona posta sulla destra dell'edificio. Il transito è vietato durante la ricreazione e durante l'ingresso e l'uscita da scuola degli studenti e del personale.

Norme comuni

E' vietato l'accesso, il transito ed il parcheggio nel cortile di tutti i plessi dell'Istituto ai veicoli non autorizzati.
Il transito all'interno dei cortili deve avvenire a passo d'uomo.
Eventuali richieste di accesso, debitamente documentate e motivate, dovranno essere formalmente autorizzate dal dirigente.

Il transito e la sosta in queste aree è tollerato con scarico da parte della Dirigenza e della scuola di ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose e/o furti a carico di chi entra nelle pertinenze scolastiche con veicoli di qualsiasi tipo.
Gli alunni e i docenti devono pertanto tenere un comportamento stradale corretto, evitando occasioni di danno alla propria e altrui incolumità.
E' assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di Sicurezza.
Trattandosi di parcheggio incustodito, i docenti e il personale ATA dovranno provvedere a mettere in sicurezza i loro mezzi, in quanto la Scuola non risponde dei furti e dei danneggiamenti.
La scuola si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi obbligo di risarcimento riguardante infortuni, sinistri stradali e danni cagionati o subiti da persone o cose durante la guida o sosta dei veicoli all'interno delle aree di pertinenza della medesima.

Il personale docente e ATA avvisa immediatamente l'ufficio di Dirigenza relativamente a qualsiasi situazione di rischio o potenziale ipotesi di pericolo.
Il mancato rispetto delle suddette norme determinerà, per ragioni di sicurezza, la chiusura dei cancelli e/o la revoca di ogni tipo di autorizzazione riguardante il transito o il parcheggio negli spazi di pertinenza dell'Istituto.

Art. 23
IMPUGNAZIONI

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione al Comitato di garanzia

Art. 24
COMITATO DI GARANZIA

Il Comitato di garanzia in ottemperanza al D.P.R. n. 235/20078 è composto da quattro membri effettivi:

- 1 docente eletto dal Collegio dei Docenti
- 1 genitore eletto dal Consiglio d'Istituto
- 1 studente eletto dal Consiglio d'Istituto

Il comitato di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

Il comitato di garanzia ha il compito di:

- decidere sui ricorsi presentati avverso le sanzioni che non comportano l'allontanamento dalla scuola;
- decidere sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Esso delibera a maggioranza relativa dei componenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
L'organo di garanzia viene convocato dal Presidente entro 7 giorni dalla comunicazione dell'impugnativa.
Il subentrare dei membri supplenti si verifica in caso di incompatibilità (componente docente) o di dovere di astensione (componente genitore/studente).
Il comitato di garanzia delibera in prima convocazione solo se l'organo è perfetto, in seconda convocazione solo con i membri effettivamente partecipanti. L'astensione dal voto non influisce sulla delibera.

Avverso le deliberazioni dell'Organo di garanzia sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque abbia interesse contro le violazioni del regolamento d'Istituto, decide in via definitiva il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, previo parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto da Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. (art.2 D.P.R. n. 235/2007).

Titolo II
NORME SUI DOCENTI

Art. 25
CODICE DEONTOLOGICO DEI DOCENTI

IMPEGNI NEI RIGUARDI DELLO STUDENTE

Ogni allievo è un cittadino che il docente si impegna ad agevolare nella realizzazione delle singole e peculiari potenzialità.
Il docente si adopera per stimolare lo spirito di ricerca, l'acquisizione della conoscenza, la realizzazione, anche, di obiettivi formativi selezionati, dopo attente riflessioni individuali, dall'allievo.
Atteggiamenti ingiustificati del docente non saranno mai di ostacolo a specifiche e motivate aspirazioni dei suoi allievi.

Per adempiere gli obblighi nei confronti dell'allievo, il docente:

- non impedirà che uno studente raggiunga il sapere attraverso percorsi propri;
- non impedirà all'allievo di accedere ai diversi punti di vista;
- non sopprimerà o altererà, nei programmi, argomenti fondamentali alla crescita dell'allievo;
- metterà in opera tutto ciò che è ragionevolmente possibile per proteggere l'allievo da condizioni di pericolo sia per l'apprendimento che per la salute fisica e la sicurezza personale;
- non esporrà deliberatamente l'allievo a imbarazzo o disprezzo;
- sulla base di razza, colore, opinione, sesso, nazionalità, stato civile, professione politica o religiosa della famiglia, estrazione sociale o culturale, arbitrariamente:
    a) non escluderà alcun allievo dalla partecipazione ad iniziative promosse;
    b) non negherà gli aiuti necessari e compatibili ad alcuno dei suoi allievi;
    c) non assicurerà aiuti particolari a nessuno dei suoi allievi;
- non trarrà vantaggi personali da attività professionali destinate ai suoi allievi;
- non rivelerà informazioni professionali relative ai suoi allievi a meno che queste non siano richieste per particolari esigenze stabilite dalle leggi.

IMPEGNI NEI RIGUARDI DELLA PROFESSIONE

La professione docente richiede affidabilità e senso di responsabilità improntati ad alti ideali di servizio.
La qualità dei servizi offerti, nell'esercizio della professione docente, influenzano direttamente il progresso della nazione e dei suoi cittadini.

Il docente deve impegnarsi in ogni modo:

- per elevare i propri livelli professionali;
- per promuovere un clima in cui tutte le decisioni professionali siano raggiunte attraverso i più elevati gradi di competenza disciplinare, metodologica, didattica e di consapevolezza umana;
- per offrire di sé un alto livello di esempio che dia rilevanza alla professione.

Il docente, nell'esercizio dei suoi doveri professionali e per conseguire gli obblighi inerenti alla professione:

- non dichiarerà mai il falso né impedirà, deliberatamente, che si acquisiscano prove atte a stabilire livelli di qualificazione e competenza;
- nell'esercizio professionale, userà parametri equi, certi e trasparenti e in nessun caso altererà giudizi;
- si opporrà ad ogni pratica professionale non consona;
- non fornirà notizie professionali relative a colleghi eccetto i casi previsti dalle leggi;
- mai diffamerà o diffonderà giudizi negativi sui colleghi specialmente rispetto alle loro caratteristiche professionali;

- non accetterà alcuna elargizione o dono, o favore che possa alterare o possa esercitare una qualche influenza su decisioni o atti professionali.

Art. 26
ORARIO DI SERVIZIO

Il personale docente è tenuto ad osservare l'orario di servizio previsto dal CCNL della scuola. I Docenti durante le ore a disposizione per il completamento dell'orario di cattedra sono tenuti a restare in Istituto per essere utilizzati in ogni momento, essendo l'ora a disposizione prestazione di servizio dovuto.
Ogni variazione dell'orario giornaliero delle lezioni per giustificati motivi deve essere preventivamente comunicata al Dirigente scolastico.

Art. 27
INGRESSO ED INIZIO DELLE LEZIONI

I Docenti, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, sono tenuti, in base all'art. 42 comma 5 del CCNL 95, a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Art. 28
RITARDI

Ogni eventuale ritardo per validi motivi va tempestivamente comunicato alla Segreteria della scuola.

Art. 29
ASSENZE, FERIE E PERMESSI

- In caso di assenza per motivi di salute, i Docenti, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, comunicano per telefono o telegrafo in segreteria, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza, l'impossibilità di prestare servizio avendo cura di indicare la durata presumibile ed il proprio domicilio.
- Detta comunicazione è annotata sul registro dei fonogrammi se telefonica.
- Nel caso in cui il docente possa prevedere la necessità di un giorno o di un periodo di assenza per motivi di salute predeterminabile sia in ordine alla data che alla durata, è bene presentare l'istanza con il massimo anticipo possibile, per consentire al Dirigente scolastico di provvedere agevolmente alla sostituzione.
- Entro cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, i Docenti sono tenuti a recapitare o a spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi. Per quanto riguarda il congedo per motivi personali o familiari documentati o autocertificati (art. 21 comma 2 CCNL 95) i Docenti presentano la richiesta scritta in segreteria, con un congruo numero di giorni di anticipo, fatti salvi i casi imprevisti ed imprevedibili legati ad eccezionali urgenze, per i quali è necessario contattare il Dirigente scolastico o, in sua assenza, il docente collaboratore vicario per rappresentare il caso di necessità. Una certificazione a posteriori può nonessere accettata ed, in tal caso, l'assenza sarebbe considerata arbitraria con tutte le conseguenze del caso.
- Per quanto riguarda il congedo per ferie (art. 19 comma 9, art. 21 comma 2 CCNL 95) ed il permesso breve (art. 22 CCNL 95), essi possono essere concessi a domanda rispettivamente per un massimo di sei giorni in periodi diversi da quelli di sospensione delle attività didattiche (ferie) e nel limite annuale corrispondente al rispettivo orario giornaliero individuale di insegnamento e di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per personale docente fino ad un massimo di due ore (permesso breve). Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso le ore non lavorate saranno recuperate.

È bene presentare le istanze di permesso per ferie (art. 19 CCNL 95) e di permesso breve con un congruo numero di giorni di anticipo e comunque la concessione degli stessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con

personale di servizio senza oneri aggiuntivi. Ogni altro tipo di congedo previsto dal CCNL può essere concesso sempre e solo a domanda.
La copertura del docente assente verrà assicurata, oltre che con la sostituzione quando possibile, con l'entrata posticipata o l'uscita anticipata della classe, con la divisione della classe e lo smistamento degli studenti presso altre classi. Le sostituzioni avverranno dando la precedenza ai docenti con completamento orario di cattedra.

Art. 30
OBBLIGO DI LAVORO

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività e sono diretti allo svolgimento dell'attività di insegnamento e di tutti gli ulteriori compiti di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessari all'efficace svolgimento dei processi formativi.
A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in:

- attività di insegnamento.
- attività funzionali all'insegnamento.
- attività aggiuntive.

La definizione di queste attività è contenuta nel T.U. 16.04.94 n. 197 – CCNL 1995, art. 38 e seguenti.

Art. 31
VIGILANZA

Al docente della prima ora di lezione è affidato il compito di giustificare le assenze.
Il docente, tenuto ad esercitare la vigilanza secondo la diligenza del "pater familias", risponde del comportamento degli alunni, in aula ed in tutti gli ambienti scolastici: deve pertanto svolgere una sorveglianza continua adoperandosi affinché gli studenti diventino consapevoli delle loro responsabilità e non trovino occasioni per commettere atti di indisciplina.
Durante le ore di insegnamento il docente non può abbandonare l'aula. In caso di giustificato bisogno deve assicurare la vigilanza tramite un collaboratore scolastico. Il medesimo comportamento deve essere tenuto durante le ore di esercitazioni pratiche, onde evitare che gli alunni possano cagionare danni diretti ed indiretti. Eventuali situazioni di pericolo per l'incolumità degli alunni o del personale devono essere tempestivamente segnalate al Dirigente scolastico.
Il docente è tenuto a regolare le uscite degli alunni durante le ore di lezione per valido motivo ed a verificare il rientro tempestivo dei medesimi.
Durante l'intervallo i docenti e i collaboratori scolastici assicurano la vigilanza secondo quanto indicato negli artt. 9 e 35 e nelle circolari pubblicate annualmente dal dirigente Scolastico.

Art. 32
RESPONSABILITÀ

La responsabilità dei Docenti è regolata dai seguenti articoli:

- art. 28 della Costituzione: *I dipendenti dello stato sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili ed amministrative degli atti compiuti in violazione di divieto";*
- art. 2048 C.C.: *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza. Sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto";*
- legge 11.07.1980 art. 61*: "La responsabilità patrimoniale del personale della scuola per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione al comportamento degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza degli alunni stessi".*

Art. 33
MATERIALE DIDATTICO

In caso di rottura o cattivo funzionamento del materiale didattico in dotazione della scuola il docente deve fare tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico riferendo sulle cause e denunciando gli eventuali responsabili.
La mancata segnalazione comporta l'attribuzione delle responsabilità a carico del personale stesso.
Il docente è tenuto a controllare l'utilizzo del materiale didattico in modo che siano evitati danni dovuti a negligenza o a cattivo uso.

Art. 34
CAMBIO DELL'ORA

Il cambio di insegnante al termine di ogni ora di lezione avviene con la massima celerità. ~~ed in modo che gli alunni rimangano per il minor tempo possibile senza sorveglianza.~~

Art. 35
INTERVALLO

La vigilanza degli alunni, durante i dieci minuti di intervallo, è compito del personale docente che presta servizio al suono della campanella ~~ciascuno per gli studenti della propria classe~~ e del personale ausiliario negli spazi comuni.

Art. 36
REGISTRO

Ogni professore deve compilare diligentemente il registro di classe e quello personale utilizzando gli strumenti informatici in uso.
Sul registro devono essere registrate progressivamente, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati, le assenze. I voti orali sono da riportare sul registro elettronico entro 4 gg dalla data del termine della verifica, i voti scritti entro 20 gg dallo svolgimento della prova.

Art. 37
COMPITI IN CLASSE
INTERROGAZIONI E LAVORO DOMESTICO

I compiti in classe e le prove oggettive, da non far coincidere nella stessa giornata e nella stessa classe per più di due discipline, sono corretti il prima possibile, e comunque non oltre i tempi indicati nel PTOF stabiliti dal Collegio dei Docenti, e restituiti agli alunni con un'adeguata analisi valutativa.
Subito dopo la restituzione essi vanno depositati in Presidenza, previa registrazione in apposito registro.
La data di effettuazione deve essere programmata e comunicata con quattro giorni di anticipo ed i contenuti devono essere attinenti alle unità didattiche svolte.
Gli alunni che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alle verifiche scritte possono essere sottoposti dal docente a prove di verifica suppletive, compatibilmente con le esigenze didattiche.
I Docenti, se possibile, non faranno sostenere allo studente interrogazioni, nella stessa giornata, in più di due discipline.
È fatto divieto di operare interrogazioni al di fuori del gruppo classe e dell'orario di lezione.
Il lavoro domestico deve essere distribuito in modo da favorire un'equa ripartizione giornaliera evitando ripetuti ed ingiustificati appesantimenti. In caso di assenze collettive degli alunni, lo svolgimento delle lezioni deve avere regolare corso anche quando il numero degli alunni presenti in aula è esiguo in rapporto al numero degli alunni che costituisce la classe.

Art. 38
RAPPORTI DEL DOCENTE CON LA FAMIGLIA

I docenti operando con trasparenza ed evitando atteggiamenti e giudizi che possano suscitare risentimento ingiustificato, instaurano rapporti sereni e proficui con le famiglie degli alunni.

Le comunicazioni alle famiglie sul profitto scolastico degli alunni sono:
- in forma individuale: ogni docente riserva un'ora antimeridiana a settimane alterne (prima e terza del mese, ossia dal 1 al 7 e dal 15 al 21) del proprio orario settimanale comunicata alle classi ed affissa all'albo;
- in forma collettiva: il Collegio Docenti fissa annualmente il numero e la durata dei ricevimenti collettivi dei genitori, da tenersi in ore pomeridiane;
- in forma scritta: il Dirigente scolastico, su segnalazione del Consiglio di classe o di un docente, informa la famiglia dello studente qualora le circostanze lo richiedano.
Negli ultimi trenta giorni di lezione non si dà luogo alle predette forme di comunicazione.

Art. 39
INCOMPATIBILITÀ

Per quanto concerne le lezioni private e l'espletamento della libera professione i Docenti sono tenuti a rispettare le norme di legge vigenti.

Art. 40
OBBLIGO DI SERVIZIO

Nei giorni utilizzati dagli alunni per le assemblee d'Istituto i Docenti sono tenuti alla loro presenza in Istituto nelle ore di svolgimento delle medesime, relativamente al loro orario di servizio.

Art. 41
SCIOPERO

In caso di sciopero dei Docenti, l'orario delle lezioni può essere modificato.
Lo sciopero e conseguenti modifiche dell'orario sono tempestivamente comunicati agli studenti e alle famiglie.

Titolo III

NORME SUL PERSONALE ATA

Art. 42
MANSIONI

Il personale ATA è tenuto, a seconda dei profili professionali, salvo casi particolari determinati da inderogabili esigenze di servizio, a svolgere le mansioni previste dal C.C.N.L. del comparto scuola e dalla contrattazione decentrata a livello d'Istituto.

Art. 43
ORARIO DI SERVIZIO

Il personale è tenuto ad osservare l'orario di servizio secondo il turno stabilito ed a prestare eventuali attività aggiuntive nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni.
Il personale, prima di iniziare il servizio ed al termine dello stesso, deve personalmente registrare la presenza tramite l'apposita tessera magnetica.

Art. 44
ASSENZE, FERIE E PERMESSI

In caso di assenza per legittimo impedimento, il personale è tenuto ad avvertire tempestivamente il responsabile amministrativo e/o il Dirigente scolastico, comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, salva l'ipotesi di comprovato impedimento.
L'assenza deve essere giustificata secondo le disposizioni dell'ente di appartenenza.
Per quanto riguarda la disciplina delle ferie e delle festività soppresse, dei permessi retribuiti e brevi, delle assenze per malattia e dell'aspettativa per motivi di famiglia si fa riferimento alla normativa del vigente C.C.N.L. e alla contrattazione d'Istituto.

Art. 45
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il personale è tenuto, nell'interesse degli utenti, a svolgere il servizio con diligenza ed impegno, nonché ad adoperarsi per il buon funzionamento della scuola.
Le mansioni sono eseguite con modi gentili e cortesi, osservando un comportamento decoroso e dignitoso.
Il personale favorisce i rapporti di collaborazione tra la scuola e le famiglie con correttezza, serenità e trasparenza.

Art. 46
INCOMPATIBILITÀ

Il personale non può svolgere attività commerciale, impiegatizia, industriale o artigianale in proprio né alle dipendenze di privati o di altri enti pubblici.

Art. 47
TERMINE DEL SERVIZIO

Al termine del servizio giornaliero e prima che abbandoni il posto di lavoro, il personale ausiliario è tenuto ad assicurare la perfetta chiusura degli impianti idrici ed elettrici, delle finestre e delle porte di comunicazione e di ingresso.

Art. 48
RESPONSABILITÀ

Il personale ausiliario della scuola è tenuto a vigilare per evitare fatti incresciosi (furti, atti vandalici, comportamenti intemperanti); esso, tuttavia, non risponde dei beni preziosi e degli oggetti personali lasciatiincustoditi o dimenticati. Eventuali situazioni di pericolo per l'incolumità degli alunni e del personale scolastico devono essere tempestivamente segnalate al Dirigente scolastico.

Titolo IV
NORME COMUNI

Art. 49
DIVIETO DI FUMO

È vietato fumare nei locali dell'Istituto in base alla legge dell' 11-11-75.

Art. 50
COMUNICAZIONI

Le comunicazioni in Istituto avvengono mediante avvisi a firma del Dirigente scolastico o, in sua assenza, del Docente vicario, pubblicati sul sito web istituzionale.

Art. 51
IGIENE DEGLI AMBIENTI DELL'ISTITUTO

Tutte le componenti della comunità scolastica sono tenute al puntuale rispetto delle norme di igiene in ogni parte dell'Istituto.
A tutela della salute e dell'integrità fisica degli utenti dell'Istituto è approntato un armadietto per il Pronto Soccorso.

Art. 52
CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO

Ai sensi del presente Regolamento d'Istituto si fa carico agli enti responsabili di attivare le procedure necessarie a rendere l'Istituto a norma con le vigenti disposizioni antincendio, antinfortunistiche e antisismiche.
Durante l'attività didattica è fatto assoluto divieto ai Docenti ed al personale ausiliario di chiudere a chiave le uscite di sicurezza dell'Istituto.

Art. 53
POLIZZA ASSICURATIVA

L'Istituto offre la possibilità di una polizza assicurativa per tutte le componenti scolastiche. La sottoscrizione è facoltativa.

ART. 54
SERVIZIO BIBLIOTECA D'ISTITUTO

Nell'Istituto è in funzione il servizio di biblioteca. Sono ammessi al servizio prestito gli alunni, i Docenti, il personale non docente, i genitori degli alunni.

Sono ammessi alla consultazione, in via subordinata e previa autorizzazione del Dirigente scolastico, gli abitanti della città che ne abbiano interesse, ciò al fine anche di promuovere un servizio culturale nella comunità civile. Il servizio di consultazione è gratuito.
Alla gestione del materiale librario, al funzionamento del servizio di prestito e di acquisto libri sono preposti un Comitato direttivo ed un bibliotecario, nominato con decreto ministeriale o dal Collegio dei docenti.

Art. 55
COMPITI DEL DOCENTE RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA

Il docente responsabile adotta le misure necessarie per garantire la piena funzionalità del servizio, in specie:

- facilita al massimo la consultazione ed il prestito dei volumi;
- dispone di un quadro esatto ed aggiornato del servizio, per quanto riguarda la situazione inventariale, l'andamento dei prestiti e delle consultazioni, i ritardi nella restituzione ed i relativi solleciti;
- adotta tutte le iniziative necessarie per venire incontro alle aspettative culturali degli studenti in accordo con i Docenti e con il Dirigente scolastico;
- concorda con il DS l'ora ed i giorni di apertura della biblioteca, nonché le modalità di pubblicizzazione del servizio.

Docenti, alunni e genitori possono presentare proposte di acquisti di nuovi libri al Collegio dei Docenti.

Art. 56
SERVIZIO PRESTITO DELLA BIBLIOTECA

Gli alunni, i Docenti e gli altri interessati sono ammessi al servizio prestito della biblioteca alle condizioni e con le modalità che sono rese pubbliche all'inizio dell'anno scolastico.
Il prestito di un libro implica, da parte del ricevente, la piena responsabilità della relativa conservazione; di ogni libro viene constatato lo stato, all'atto della consegna e della restituzione.
I libri danneggiati o dispersi devono essere sostituiti dai consegnatari.
Il prestito è concesso al massimo per due volumi in una volta, con esclusione di volumi enciclopedici, e per il tempo di non oltre venti giorni; il servizio ha termine il venti maggio, prorogabile al venti luglio per gli studenti delle classi terminali.
Entro il trenta maggio e, comunque prima della fine dell'anno scolastico, il responsabile procede al controllo del registro dei prestiti ed alle segnalazioni al Dirigente scolastico di eventuali irregolarità nella restituzione dei volumi.

Art. 57
USO DELLA FOTOCOPIATRICE

L'Istituto assicura per i soli docenti un servizio di stampa e fotocopie per uso didattico.

- I docenti utilizzeranno la stampante multifunzione appositamente predisposta. In caso di necessità i docenti potranno richiedere il servizio copie ai collaboratori scolastici designati dal Dirigente Scolastico.
- E' fatto divieto di delegare gli alunni alla richiesta di fotocopie.

Art. 58
PALESTRA, AULE SPECIALI E LABORATORI

Il funzionamento della palestra, delle aule speciali e dei laboratori è regolato dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, in modo da facilitarne l'uso, ove necessario anche in orario pomeridiano, da parte degli studenti.
La cura e la manutenzione delle attrezzature sono assicurate dai Docenti responsabili sub-consegnatari, con l'assistenza del personale tecnico ed ausiliario.
L'uso della palestra è disciplinato in modo da assicurare, in via subordinata, la disponibilità agli altri istituti o associazioni che abbiano titolo per essere autorizzati dal Capo di Istituto su delega dell'Ente locale competente e che forniscano le prescritte garanzie di legge.
Il Dirigente scolastico affida, su delibera del Collegio dei Docenti, ad un docente la funzione di Responsabile della palestra o dei laboratori, tenendo conto dell'entità degli impegni di servizio.

Art. 59
OBBLIGHI

Per quanto riguarda gli obblighi del personale scolastico non previsti nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nel vigente C.C.N.L. e/o nel D.L. 297/94.

Art. 60
RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO

Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona un danno ingiusto, obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno,

Art. 61
LIBERTÀ SINDACALE

I diritti e le libertà sindacali sono regolati dalle disposizioni previste nel vigente C.C.N.L.. In ogni caso l'Istituto assicura una sezione del sito istituzionale adibita all'informazione sindacale.

Art. 62
DIRITTO DI RIUNIONE

Il personale della scuola può esercitare il diritto di riunione sindacale nei locali della scuola fuori dell'orario di lavoro o in orario di lavoro.
Le riunioni fuori dell'orario di lavoro possono aver luogo senza alcuna limitazione di numero e di tempo. E' sufficiente che esse siano organizzate, singolarmente o congiuntamente dai sindacati della categoria, che l'ordine del giorno, riguardante materie di interesse sindacale, sia comunicato al Dirigente scolastico almeno tre giorni prima della data fissata; che le riunioni siano indette in orari non coincidenti con attività scolastiche di varia natura (doposcuola, riunioni di organi collegiali). Alle riunioni possono partecipare dirigenti delle organizzazioni sindacali estranei alla scuola con preavviso al Dirigente scolastico.
Il diritto di riunione può essere esercitato anche durante l'orario di servizio in ore coincidenti con l'orario normale di lezione. In tal caso, esse si svolgono all'inizio o, di norma, durante le due ultime ore di lezione giornaliera.
Le richieste di riunione devono essere presentate dai rappresentanti (a livello provinciale o d'Istituto) delle organizzazioni sindacali o confederazioni sindacali che abbiano il requisito della maggiore rappresentatività. Le assemblee possono essere indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali e possono riguardare la generalità del personale (direttivo, docente, ATA) o gruppi di esso.
La richiesta di riunione deve essere presentata al Dirigente scolastico dal rappresentante della organizzazione sindacale almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione. La richiesta deve essere accompagnatadall'ordine del giorno, va affissa all'albo della scuola nella stessa giornata di presentazione.
In tal modo ne verranno a conoscenza le altre organizzazioni sindacali le quali, nel termine delle successive quarantotto ore, potranno presentare a loro volta richiesta di assemblea o per la stessa data ed ora o per data ed ore diverse, purché non posteriore di oltre cinque giorni a quella precedentemente proposta. Se il giorno e l'ora delle richieste presentate dai diversi sindacati coincidono, il Dirigente concorda con i rappresentanti la data che assicuri il contemporaneo svolgimento. Il Dirigente scolastico provvede a preavvertire, con qualsiasi mezzo, le famiglie degli alunni della sospensione delle lezioni.

Art. 63
SERVIZI MINIMI

In caso di sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali, il personale osserva quanto previsto dall'accordo sui servizi minimi essenziali di cui al C.C.N.L. del comparto scuola vigente.

Art. 64
PROCEDIMENTI DI NOTIFICAZIONE

Tutte le comunicazioni sindacali avvengono mediante affissione nelle apposite bacheche e sono sottoscritte dai responsabili. Il materiale, prima dell'affissione, viene vistato dal Dirigente scolastico.

Art. 65
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Il Dirigente scolastico assegna i Docenti alle classi, considerati i criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto e le proposte formulate dal Collegio dei Docenti e tenendo conto della necessità di ottimizzare le risorse professionali disponibili all'interno dell'Istituto.

Titolo V

Art. 66
DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI

I genitori hanno diritto:

- ad essere coinvolti nella realizzazione del progetto educativo in quanto figure di primaria importanza per l'adolescente: il giovane deve sentire che la famiglia e la scuola si preoccupano della sua formazione con interventi sostanzialmente sintonizzati pur se talvolta in contrapposizione dialettica;
- a contribuire al processo educativo, a conoscerne l'evoluzione e a fornire ai docenti tutte le informazioni utili allo scopo;
- a curare insieme ai docenti che i giovani siano educati all'onestà ed al rispetto dei propri simili e prendano coscienza del loro diritto naturale al rispetto in quanto persone;
- ad aiutare i giovani affinché imparino a distinguere il giusto, cioè l'utile duraturo e sociale, dal comodo, cioè l'utile personale e contingente;
- a collaborare con i docenti al fine di individuare e rimuovere ogni ostacolo alla crescita armoniosa e sicura e a favorire lo sviluppo delle naturali tendenze;
- ad essere informati in modo chiaro ed esauriente sull'andamento scolastico dei figli;
- a conoscere l'offerta formativa all'inizio dell'anno scolastico;
- ad essere accolti in modo affabile e con atteggiamento disponibile e ad ottenere tutte le informazioni e le delucidazioni richieste.

I genitori sono tenuti:

- a promuovere nei figli l'assunzione di responsabilità ed insegnare loro a rifiutare comportamenti scorretti di vario genere;
- a rispettare la professionalità dei docenti ed evitare inutili interferenze nell'esercizio della libertà d'insegnamento;
- a rispondere a tutte le convocazioni scritte e telefoniche della scuola, a meno che non dichiarino esplicitamente di non voler essere disturbati per alcuna ragione e si rimettano alla scuola per ogni decisione;
- a firmare le pagelle e ogni altro documento di valutazione dei propri figli per presa visione;
- a custodire i libretti di giustificazione dei figli minorenni e a firmare, volta per volta, la richiesta di riammissione;

- ad intervenire, nei momenti di eventuale tensione della vita scolastica, al fine di meglio comprendere e rimuovere le cause che possano alimentare condizioni di disagio e protesta;
- ad esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo negli organi collegiali di istituto (consigli di classe e d'istituto) e negli organi distrettuali, provinciali e nazionali;
- a partecipare alle assemblee di classe e d'istituto e a far parte, se eletti, del comitato dei genitori.

Titolo VI
ORGANI COLLEGIALI

Art. 67
ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUTO

Nell'Istituto operano, ciascuno secondo le proprie competenze, gli OO.CC. di cui al D.P.R. 31.5.74 n. 416 recepiti nel T.U 16.4.1994 n. 297, sulle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado.
Nell'espletamento delle loro funzioni e dei loro poteri propositivi, deliberanti e di esecuzione, i componenti dei predetti collegi operano in conformità alla vigente normativa in materia.

Art. 68
CONVOCAZIONE

La convocazione degli organi collegiali è disposta con preavviso di almeno cinque giorni per le riunioni ordinarie e di un giorno per quelle straordinarie.
L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno e la durata della riunione. Per le riunioni degli OO.CC. è prevista una durata non superiore a tre ore; in caso di necessità, a maggioranza è decisa, seduta stante, la prosecuzione o il rinvio della riunione.
Gli atti relativi ai punti dell'O.d.g. sono depositati in segreteria due giorni prima della riunione dell'organo collegiale a disposizione dei componenti dell'organo.

COLLEGIO DOCENTI

Art. 69
COMPOSIZIONE E ARTICOLAZIONE

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Fanno altresì parte del Collegio i docenti di conversazione in lingua e i docenti di sostegno che, ai sensi dell'art. 315 comma 5 T.U. 297/94, assumono la contitolarità delle classi in cui operano. Il Collegio dei Docenti ha facoltà di articolarsi in commissioni, comitati e gruppi di lavoro.

Art. 70
FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti:

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il

coordinamento interdisciplinare; esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

- formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei Docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attivitàscolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;
- delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unicamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici, sentiti i Consigli di classe e nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d'Istituto;
- adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità agli articoli 276 e seguenti del T.U. 297/94;
- promuove iniziative di aggiornamento dei Docenti dell'Istituto;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
- elegge, nel suo seno, i Docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei Docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
- esprime al Dirigente scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del T.U. 297/94;
- ai sensi dell'art. 25-bis comma 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (v. norme collegate), quale introdotto dell'art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998 n. 59, il Dirigente scolastico nello svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi di Docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti;
- tra le competenze dei Docenti rientrano anche quelle previste nell'ambito delle procedure di definizione della Carta dei servizi della scuola, disciplinate dal D.P.C.M. 7 giugno 1995 (v. norme collegate), in ordine ai profili didattico-educativi e all'elaborazione del Piano dell'offerta formativa dell'Istituto;
- il collegio dei Docenti, inoltre, delibera il Progetto di Istituto per gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici, ai sensi dell'art. 39 del C.C.N.L. 4 agosto 1995 (v. norme collegate);
- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U. , dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;
- nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di classe;
- il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre;
- le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione;
- le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei docenti.

Art. 71
CONSIGLIO DI ISTITUTO
ELEZIONI

Il Consiglio d'Istituto è eletto dal corpo docente, dagli studenti, dai genitori e dal personale ATA. I membri eletti che per tre volte consecutive non partecipano alle sedute, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Art. 72
CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA
Composizione e funzionamento

Il Consiglio d'Istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori degli alunni, 4 rappresentanti degli alunni e il Dirigente scolastico.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.

- Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dai suoi componenti, trai rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione,il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente;
- il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, un genitore e un alunno. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa;
- le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione;
- il Consiglio di Istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per permanere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente;
- le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Art. 73
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quantoconcerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.
Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nella seguenti materie:

- adozione del regolamento interno dell'Istituto che deve, tra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio, ai sensi dell'art. 42 del T.U. 297/94;
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici (compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librarie) e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- criteri generali per la programmazione educativa;

- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero, di sostegno e di orientamento, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere assunte dall'Istituto.

Il Consiglio di Istituto altresì,

- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei singoli Docenti;
- provvede all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe;
- esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
- esercita le funzioni in materia sperimentazione ed aggiornamento previste dagli art. 276 e seguenti del T.U 297/94;
- esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del T.U. 297/94;
- delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U. 297/94, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al Provveditore agli studi e al Consiglio scolastico provinciale.
La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consigliod'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Art. 74
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il verbale delle delibere del C.d.I. è pubblicato mediante affissione all'albo.
La pubblicazione di copia conforme all'originale del verbale avviene entro il termine di otto giorni dalla data di assunzione della delibera e l'atto rimane esposto per un periodo di dieci giorni consecutivi. Non sono soggetti, di contro, a pubblicazione le delibere e gli atti concernenti eventuali apprezzamenti sulle singole persone.
I verbali delle delibere in pubblicazione, con i relativi allegati, durante lo stesso periodo di giorni dieci, sono depositati nella segreteria dell'Istituto e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta motivata.
La data di affissione è attestata dal Responsabile amministrativo dell'Istituto.

Art. 75
PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere, compatibilmente con la capienza ed idoneità dei locali e previo accertamento del titolo di elettore, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio. Essi non hanno diritto di parola e il loro comportamento non può essere di pregiudizio al normale andamento della seduta.

Art. 76
CONSIGLIO DI CLASSE COMPOSIZIONE E FUNZIONE

Il Consiglio di classe è composto dai Docenti di ogni singola classe, compresi i Docenti di sostegno che, ai sensi dell'art. 315 comma 5 del T.U., sono contitolari delle classi interessate e dal Dirigente scolastico.
Fanno parte altresì del Consiglio di classe due rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alla classe, nonchédue rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti disciplinari spettano alConsiglio di classe con la sola presenza dei Docenti.
Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
Il Consiglio si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, con il compito di formulare al collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Art. 77
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico, oppure da un docente membro del Consiglio della classe da lui delegato. Svolge la funzione di segretario verbalizzante un docente designato dal Dirigente scolastico. Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal presidente e dal segretario. E' prevista, in seno all'organo collegiale, la figura del coordinatore, nominata dal Dirigente scolastico.

Art. 78
COORDINATORE DI CLASSE

Il docente coordinatore del Consiglio di classe cura i rapporti di collaborazione con gli altri colleghi, con gli alunni della classe, con le famiglie e con il Dirigente Scolastico. Raccorda le attività didattiche con quelleextracurricolari, coordina i lavori del Consiglio sulle linee direttive della programmazione didattica della classe, considerate le programmazioni disciplinari dei Docenti e le finalità educative individuate dal Collegio dei Docenti. Acquisisce i dati relativi all'andamento didattico ed educativo e, al momento delle verifiche dell'attività scolastica, fornisce al Consiglio ulteriori elementi di valutazione. Egli, in presenza di particolari e urgenti problemi nella classe, propone la convocazione dello stesso Consiglio di classe.

Art. 79
MODALITÀ DI COORDINAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascuno degli Organi Collegiali, di cui al presente Regolamento, programma nel tempo le proprie attività, in rapporto alla propria competenza, allo scopo di regolare, nei limiti del possibile, lo svolgimento delle attività stesse e della vita della scuola.

Art. 80
ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ferme restando le competenze specifiche ed esclusive attribuite dalla scuola a ciascuno di essi, ogni organo collegiale della scuola a livello d'Istituto opera in forma coordinata con gli altri organi che esercitano competenze parallele in determinate materie, ma con rilevanza diversa.
Ai fini di cui al precedente comma, si considerano anche le competenze in materie definite di un determinato organo, quando il loro esercizio costituisce presupposto necessario ed opportuno per l'esercizio delle competenze diun altro organo collegiale.

Art. 81
NORME GENERALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento a tutta la normativa vigente in materia di organi collegiali della scuola a livello di Istituto, nonché a quella che potrà essere emanata in merito, in attuazione dei D.D. di cui alla L.30 luglio 1973 n.477 e al vigente C.C.N.L. del Comparto scuola.

Titolo VII
ASSEMBLEE

Art. 82

CLASSIFICAZIONE

Nell'Istituto sono operanti le seguenti assemblee: assemblea d'Istituto degli studenti, assemblea di classe degli studenti, assemblea d'Istituto dei genitori, assemblea di classe dei genitori.

Art. 83

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ASSEMBLEE

Tutte le assemblee che si svolgono nei locali dell'Istituto devono:

- essere convocate almeno 5 giorni prima dello svolgimento con l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e l'ora;
- eleggere un proprio presidente che assicuri il normale svolgimento dell'assemblea e garantisca l'esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti;
- individuare un segretario che proceda alla verbalizzazione.

Tutte le convocazioni di assemblee dei genitori si effettuano mediante comunicazioni alle classi perché gli alunni ne diano avviso ai genitori e mediante affissione di avviso all'albo. Tutte le convocazioni di assemblee di studenti si effettuano mediante comunicazioni alle classi: in occasione delle assemblee studentesche d'Istituto le famiglie devono essere informate con il dovuto anticipo. Nessuna assemblea è consentita negli ultimi trenta giorni di lezione.

Art. 84

ASSEMBLEA STUDENTESCA D'ISTITUTO

L'assemblea studentesca d'Istituto costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

È consentito lo svolgimento di un'assemblea studentesca d'Istituto al mese, normalmente a partire dalla prima ora di lezione, subito dopo l'appello, e nei limiti delle ore di lezione di una giornata.
In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali (palestra-auditorium) l'assemblea d'Istituto può anche articolarsi in assemblea di classi parallele o distinte in biennio e triennio.

L'assemblea è convocata su richiesta al D.S. del 10% degli studenti o a maggioranza del comitato studentesco d'Istituto cinque giorni prima del suo eventuale svolgimento con l'ordine del giorno già predisposto e con l'indicazione del giorno e delle ore di durata.

Ad un numero di assemblee d'Istituto non superiore a 4 e svolte in orario di lezione, possono partecipare esperti di problemi sociali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti. I nominativi degli esperti e gli argomenti da trattare vanno indicati nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto cui va inoltrata la richiesta almeno dieci giorni prima.

L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
Il comitato studentesco, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

All’assemblea possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o ad un suo delegato, i docenti dell’Istituto che lo desiderino.
Il dirigente scolastico o il suo delegato ha il potere di intervento in caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento dell’assemblea. In nessun caso è consentita l’uscita dalla scuola degli studenti durante i lavori assembleari.

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, gli studenti sono tenuti a tornare in classe per svolgere regolare attività didattica.

Art. 85

ASSEMBLEA DI CLASSE DEGLI STUDENTI

È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese entro l'orario di lezione nei limiti di due ore consecutive che però non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana o nelle stesse ore di lezione.
Una ulteriore assemblea di classe può essere tenuta fuori dell'orario scolastico, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
Ogni assemblea deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico al quale va presentata 3 gg. prima del suo eventuale svolgimento la richiesta con l'indicazione dell'ordine del giorno e le firme dei Docenti nelle cui ore di insegnamento avviene l'assemblea.
A dette assemblee possono assistere, con diritto di parola, su richiesta degli studenti oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, i professori della classe che lo desiderino. Ogni classe elegge due rappresentanti di classe.

Art. 86

COMITATO STUDENTESCO

I rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di classe formano il comitato studentesco d'istituto che elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed una giunta esecutiva. La giunta avrà rapporti con tutti gli altri organi collegiali e potrà, su eventuale invito, essere presente ai lavori degli altri organi collegiali senza diritto di parola.

Art. 87

COMITATO DEI GENITORI

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe hanno facoltà di costituire un Comitato dei genitori dell'Istituto.
Qualora il Comitato debba riunirsi nei locali dell'Istituto, la data e l'ora di svolgimento della riunione, sempre fuori dell'orario di lezione, devono essere concordate con il Dirigente scolastico.

Art. 88

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Qualora se ne ravvisi la necessità per esigenze interne dell'Istituto e per il buon funzionamento dello stesso, nonché per sopraggiunte disposizioni legislative, la Commissione preposta ed il Consiglio d'Istituto possono aggiungere articoli e/o rivedere la struttura del Regolamento al fine di operare nell'interesse della comunità scolastica.

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 1

INTRODUZIONE

Con il presente Regolamento, si intende fornire il quadro generale di riferimento operativo per l'organizzazione e la realizzazione dei viaggi e delle visite d'istruzione da parte della nostra istituzione scolastica. L'obiettivo a cui si tende è quello di ottenere la massima semplificazione possibile delle procedure, per promuovere e valorizzare in questo modo l'autonomia delle scelte e la capacità decisionale del Liceo.

Art. 2

PREMESSA

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive e alle attività di alternanza scuola/lavoro, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne sono fondamento e scopo preminente, una precisa e adeguata preparazione didattica e culturale, predisposta fin dall'inizio dell'anno scolastico. Essi si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola.
Dunque. tale fase di programmazione rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentano, perciò, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.

Art. 3

FINALITÀ

La finalità che si intende perseguire con l'organizzazione e lo svolgimento di visite guidate e viaggi d'istruzione è quella di integrazione della normale attività della scuola, o sul piano della formazione generale della personalità degli alunni o sul piano del complemento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro.

Art. 4

TIPOLOGIA DI VIAGGI

I viaggi di istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare:

a) viaggi d'integrazione culturale

- in località italiane; tali viaggi sorgono dall'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici o la partecipazione a manifestazioni;
- all'estero; l'esigenza è rappresentata dalla constatazione della realtà sociale, economica, tecnologica e artistica di un altro paese;

b) viaggi d'integrazione della preparazione di indirizzo e di alternanza scuola/lavoro; si tratta di viaggi che si prefiggono le visite, in Italia come all'estero, in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possono entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti all'indirizzo di studio.

c) visite guidate; si effettuano nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico artistico e parchi e/o riserve naturali.

d) viaggi connessi ad attività sportive; vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come sport alternativi, quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola e la partecipazione a manifestazioni sportive;
e) vacanze studio all'estero per le classi dalla prima alla quarta con livello didattico adeguato all'utenza (ulteriori visite saranno a discrezionalità del Dirigente Scolastico).

Art. 5

DESTINATARI. DURATA DEI VIAGGI
TETTI DI SPESA
PERIODI DI EFFETTUAZIONE e DESTINAZIONI

I destinatari dei viaggi di istruzione e delle visite guidate sono gli alunni della sede centrale di Francavilla e delle sedi staccate di Ortona (classico e scientifico).
Sulla base della normativa vigente e delle indicazioni fornite dagli OO.CC., i Consigli di classe possono proporre viaggi d'istruzione e visite guidate per un massimo di 6 giorni con queste modalità:
Primo biennio: max 2 pernottamenti.
Secondo biennio e quinto anno: max 5 pernottamenti.

Non concorrono al raggiungimento dei limiti suindicati:

- le visite guidate a carattere naturalistico ambientale, per le quali si prescinde dal numero minimo dei partecipanti, trattandosi di progetto;
- i viaggi di istruzione con attività di alternanza scuola/lavoro;
- visite guidate che prevedano la partecipazione a eventi di grande rilevanza;
- stage, scambi culturali, Erasmus.

Per i viaggi d'istruzione all'estero è preferibile utilizzare l'autobus o l'aereo come mezzi di trasporto; ~~in ogni caso, ove si richieda il viaggio in aereo, dovrà essere presentato anche un progetto che preveda per la stessa meta l'uso alternativo dell'autobus.~~
Ferma restando la necessità di proporre la/e meta/e che risulti/risultino più adatta/e alle finalità stabilite nell'art.3 e più coerente/i con la programmazione didattico-educativa dei singoli Consigli di classe, alla luce della complessità organizzativa e, soprattutto, della necessità di contenere i costi, è possibile che più classi delle tre sedi effettuino visite guidate e viaggi d'istruzione nella stessa meta.
All'inizio di ogni anno scolastico sarà cura del Collegio dei docenti indicare le mete comuni dei viaggi e delle visite, scegliendole tra quelle effettuate nei precedenti a. s., o proposte dai docenti, fatta salva la possibilità di aderire ad eventi di evidente rilevante risonanza, calendarizzati successivamente ai momenti della progettazione collegiale.
Non rientrano nelle presenti disposizioni le uscite in orario curricolare.

È fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, quando l'impegno didattico è più denso, con deroga solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, attività collegate con l'educazione ambientale, che si svolgono di solito nelle tarda primavera ed eventi di grande rilevanza didattica e formativa il cui calendario coincida con il periodo dell'ultimo mese di scuola.

Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al problema della sicurezza, cercando di distribuire gli stessi viaggi nell'arco dell'anno scolastico.
È altresì opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali e non della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, ricevimento pomeridiano dei genitori, giornata dell'arte ecc.).
È opportuno inoltre, effettuare i viaggi e le visite in periodi di bassa stagione, allo scopo di contenere i costi a carico delle famiglie e comunque entro e non oltre il mese di aprile.
Si auspica la totale partecipazione della classe. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari ai 2/3 degli alunni frequentanti la classe, escludendo nel conteggio gli alunni eventualmente sanzionati con provvedimento disciplinare.

Art. 6

ORGANIZZAZIONE. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

Data l'importanza che il Liceo attribuisce ai viaggi nelle varie tipologie elencate all'art.4, la preparazione dei medesimi deve iniziare con largo anticipo rispetto alla loro realizzazione.
Il primo momento è rappresentato dagli incontri dipartimentali e collegiali previsti a settembre prima dell'inizio delle lezioni. In essi, soprattutto, potrà emergere la eventuale condivisione di progetti comuni.
Nel primo consiglio di classe, sulla base delle indicazioni didattiche fornite dal Collegio dei docenti, per ciascun viaggio o visita sarà proposta la meta, saranno individuati accompagnatori e supplenti con la modalità di cui all'art.7 e sarà comunicato il limite massimo di costo che il docente proponente avrà cura di definire precedentemente. Nei giorni successivi il docente proponente verificherà le adesioni degli studenti sulla base dei costi prevedibili, previa comunicazione formale ai genitori. In caso di adesioni inferiori ai 2/3 non si procederà al perfezionamento del progetto.
Successivamente, lo stesso Consiglio di classe, completo di tutte le sue componenti, delibererà ufficialmente la meta e confermerà accompagnatori e supplente.
Il verbale del C.d.C. dovrà contenere: meta, motivazioni didattiche, data di effettuazione, nome del docente proponente e dei docenti disponibili come accompagnatori, inclusi i docenti di riserva.
Il verbale dovrà inoltre contenere il progetto didattico completo e dettagliato di tutti gli elementi necessari a richiedere le offerte alle Agenzie di viaggio.
Ogni coordinatore di classe, acquisito il progetto, lo illustrerà alla classe.
Per ogni visita guidata o viaggio d'istruzione, il docente promotore del viaggio, referente e accompagnatore, stilerà un progetto completo e dettagliato, che presenterà al "docente referente per i viaggi di istruzione" entro e non oltre il 2° giorno successivo al Consiglio di classe in cui è avvenuta la delibera, accompagnato dall'estratto del verbale.
Entro il 5 dicembre il "docente referente per i viaggi di istruzione" provvederà ad elaborare il quadro riassuntivo delle visite e dei viaggi, in vista dell'approvazione da parte del Consiglio di Istituto. L'autorizzazione ad effettuare il viaggio di istruzione verrà concessa, mediante delibera del Consiglio di Istituto, in presenza dei seguenti requisiti:
a) indicazione dell'attività di preparazione svolta ai fini di illustrare agli allievi il significato culturale del viaggio d'istruzione o della visita guidata;
b) indicazione di come tale iniziativa si collochi nel quadro degli obiettivi scolastici delle materie trattate in classe;
c) parere favorevole del consiglio di classe;
d) presentazione, da parte del docente responsabile del progetto definitivo approvato dal consiglio di classe.
Il docente proponente esporrà in un'apposita riunione, tutte le caratteristiche del viaggio.
Ciascun alunno partecipante provvederà ad effettuare il versamento dell'acconto, secondo le modalità indicate dall'ufficio di Segreteria, successivamente alla delibera del Consiglio d'Istituto ad effettuare i viaggi e le visite guidate. ~~L'acconto dovrà rappresentare 1/3 della cifra di massima preventivata.~~
La ricevuta di versamento dell'acconto e l'autorizzazione dei genitori a partecipare a tali attività (richiesta anche per i maggiorenni) andranno presentate dai partecipanti al docente proponente il viaggio che, a sua volta, provvederà a consegnarli al "docente responsabile dei viaggi d'istruzione". L'autorizzazione firmata e restituita costituisce vincolo di partecipazione; pertanto, in caso di ritiro, l'acconto versato non sarà restituito.
Gli allievi che non partecipassero ai viaggi d'istruzione sono tenuti a frequentare le lezioni.
Il rientro deve essere programmato in modo tale da consentire l'eventuale regolare frequenza delle lezioni del giorno successivo.
~~I viaggi che prevedono il pernottamento di almeno 2 notti devono terminare il sabato o in un giorno prefestivo.~~

Art. 7

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

Gli insegnanti accompagnatori devono essere docenti delle classi coinvolte. A ciascuno di essi sarà assegnata la vigilanza di un gruppo di alunni appartenenti esclusivamente alle proprie classi.
Per i viaggi all'estero saranno necessari almeno tre accompagnatori.
Gli insegnanti accompagnatori sono uno ogni 15 studenti partecipanti.
Se la classe è una sola, gli insegnanti accompagnatori devono essere almeno 2

Gli insegnanti accompagnatori assumono la responsabilità di cui all'art. 2048 del Codice Civile ("culpa in vigilando") integrate dall'art. 61 ((Disciplina della responsabilita' patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente) della Legge n. 312/1980.
Ciascun viaggio di istruzione o visita guidata potrà coinvolgere di norma al massimo 60/70 alunni.
Nel caso di improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà alla sua sostituzione con l'insegnante di riserva previsto obbligatoriamente nell'organizzazione del viaggio (nel numero di 1 docente di riserva ogni classe).
In particolare per i viaggi e le visite in Italia si seguiranno i seguenti criteri:

Ciascun docente non può partecipare di norma a più di un viaggio nel medesimo anno scolastico, salvo i casi di necessità che impedirebbero la effettuazione del viaggio o della visita programmata dal Consiglio di classe.
"**E' previsto come accompagnatore un docente dell'Istituto, anche non appartenente alla classe dello studente, ogni uno o due alunni con disabilità. A tale docente, in relazione alla gravità del caso, potrà essere necessario affiancare un assistente educativo o un genitore, in base alle indicazioni del GLO**". La partecipazione del genitore, dietro sua richiesta, è consentita previo pagamento della quota di adesione da parte del genitore. A tale docente, in relazione alla gravità del caso, potrà essere necessario, su indicazione specifica del GLO, affiancare un assistente educativo o un genitore.
La scelta degli accompagnatori, tra quelli che hanno dato la disponibilità, è rimessa alla discrezionalità del Dirigente Scolastico.
I docenti, nell'accettare la funzione di accompagnatore, debbono assumersi per iscritto l'obbligo della vigilanza sugli alunni loro affidati.

Art. 8

RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI

La relazione finale dei docenti, preparata a cura del docente responsabile, deve essere riferita all'andamento generale, con specifiche annotazioni sul servizio prestato dall'agenzia e dal vettore e sulle condizioni di sicurezza; detta relazione dovrà essere controfirmata da almeno 2 studenti partecipanti al viaggio. Eventuali problemi relativi alla sicurezza, con particolare riferimento al viaggio e ai mezzi di trasporto, dovranno immediatamente essere segnalati all'agenzia di viaggio e alla scuola se in orario scolastico.
I docenti accompagnatori, al rientro, devono compilare il modello di indennità di missione limitatamente ai viaggi all'estero e consegnarlo in segreteria.
Solo per le visite guidate vanno consegnate le eventuali ricevute nominative dei pasti consumati per i quali si ha diritto al rimborso.

Art. 9

SCAMBI EDUCATIVI CON L'ESTERO

Il Liceo può organizzare scambi educativi con scuole di paesi stranieri. A tale scopo occorre stabilire i contatti con una o più "scuole partner" di un paese estero che abbiano in comune l'indirizzo di studi e l'interesse per l'approfondimento di un tema specifico; è opportuno che le scuole in scambio siano inserite in un contesto socio-culturale simile a quello del Liceo e che le classi coinvolte nel progetto siano costituite da alunni appartenenti alla medesima fascia di età. Occorrerà definire, attraverso contatti tra capi d'istituto e/o docenti delle due scuole, un

Progetto Educativo Comune, caratterizzato in via prioritaria da obiettivi trasversali alle varie discipline di studio. Il Progetto potrà essere realizzato in uno o più anni scolastici e potrà coinvolgere un'intera classe o, eccezionalmente, studenti provenienti da diverse classi.
Gli studenti soggiorneranno nelle famiglie ospitanti; è previsto lo scambio reciproco di ospitalità sia tra gli studenti sia tra gli insegnanti che partecipano all'iniziativa. Gli studenti saranno inseriti nelle classi corrispondenti della scuola ospitante, secondo criteri che tengano conto tanto delle esigenze della scuola quanto degli interessi dei partecipanti. La durata del soggiorno all'estero sarà stabilita dal collegio dei docenti in base a valutazione di ordine didattico.

Le proposte degli scambi educativi dovranno emergere dai consigli di classe e dovranno essere correlate al PTOF; i consigli di classe dovranno altresì indicare al dirigente scolastico i docenti da designare quali accompagnatori (questi ultimi dovranno conoscere la lingua utile alla comunicazione nel paese estero ospitante). Per ogni progetto il dirigente scolastico nominerà il docente coordinatore; questi curerà i rapporti con gli organi collegiali, la segreteria e con la scuola partner, avendo cura di definire in maniera articolata il Progetto. Il dirigente scolastico o un suo delegato illustreranno l'iniziativa ai genitori e studenti coinvolti. Infine il Progetto dovrà essere deliberato dal consiglio d'istituto, qualora non previsto nel PTOF. Allo scambio educativo con l'estero è opportuno che partecipi l'intera classe e/o gruppi classe.
La classe che effettua lo scambio non fruirà del viaggio di istruzione, a meno che il viaggio di istruzione non preveda attività di alternanza scuola/lavoro; potrà solo effettuare ulteriori uscite didattiche della durata di un solo giorno. Gli studenti che eventualmente non partecipino allo scambio sono tenuti alla frequenza scolastica.
Gli stage linguistici non rientrano nella categoria dei viaggi di integrazione culturale.

Art. 10
Esperienze di studio all'estero

Al fine di valorizzare I'esperienza di studio all'estero e a garantirne l'omogeneità nella gestione di tutte le fasi, l'I.I.S: "A. Volta" stabilisce la seguente procedura:

Prima della partenza

Dialogo con la famiglia sull'opportunità o meno di quest'esperienza

- per acquisire la consapevolezza del valore dell'esperienza;
- per il miglioramento dell'Autonomia dello studente l'aumento delle sue competenze linguistiche;
- per riflettere sulle eventuali criticità prevedibili al rientro in riferimento a eventuale scarso rendimento scolastico, evidente difficoltà di recupero.

Consigli sulla giusta individuazione della scuola da scegliere (orientando, quando possibile, per la scelta del percorso più simile a quello dei nostri licei).
Individuazione delle strategie per minimizzare il disagio al rientro:

- analisi delle differenze tra le discipline dei due percorsi;
- strumenti di collegamento (con compagni e docenti) su quanto accade alla sua classe;
- consegna o invio delle reciproche programmazioni;
- consiglio di portare con sé i testi delle materie che non studierà nella scuola all'estero.

Durante l'esperienza all'estero

Ferma restando la necessità di non ostacolare la novità dell'esperienza che richiede un allontanamento dal contesto di partenza, la scuola e lo studente lavoreranno per consentire un efficace reinserimento; si prevedono, pertanto:

- l'invio di prove / esercitazioni effettuate nelle classi;
- il mantenimento di canali aperti per una comunicazione efficace.

Al rientro dal periodo di studio all'estero

Se trattasi di periodo breve, con rientro all'inizio del secondo pentamestre:

- ricevimento delle documentazioni che giustifichino l'assenza e diano conto delle esperienze formative condotte all'estero, con particolare riferimento alla tipologia di scuola frequentata al quadro orario settimanale delle lezioni, ai contenuti dei programmi sviluppati, alle eventuali valutazioni conseguite;
- garanzia di un periodo di riallineamento con indicazioni operative e attenzioni da parte del Consiglio di classe (indicativamente 1 mese).

Se il rientro avviene a ridosso dello scrutinio del I periodo:

- l'esito dello scrutino sarà "NON classificato" in tutte le discipline;
  frequenza dei corsi di recupero attivati, in riferimento al primo quadrimestre (NON obbligatori, ma solo se richiesti dallo studente e dalla famiglia);
- successive verifiche regolari (compiti e interrogazioni) e applicazione dei criteri di valutazione degli scrutini presenti nel PTOF.

Se trattasi di periodo lungo con rientro alla fine delle lezioni del secondo pentamestre:

- lo studente presenta alla scuola la certificazione del percorso seguito all'estero, con l'indicazione dei programmi svolti e delle valutazioni conseguite (anche solo in lingua originale, se nell'Istituto esistono le competenze per leggerle, in traduzione consolare negli altri casi);
- il Consiglio di classe valuta la documentazione in riferimento alle singole discipline e stabilisce quali siano le prove e le integrazioni di programma necessarie, nonché le modalità delle prove stesse, che saranno effettuate entro la fine di agosto, in coincidenza con gli esami di verifica del debito formativo;
- il Dirigente comunica tempestivamente le discipline oggetto delle prove integrative e il calendario delle prove stesse;
- il Consiglio di classe esamina lo studente in tutte le prove previste; attribuisce il voto di condotta con riferimento alla condotta "storica" dello studente. A tal fine, sarà particolarmente valutato il modo in cui lo studente si è impegnato a mantenere i contatti con la scuola e i compagni, curare la documentazione presentata, valorizzare e comunicare la sua esperienza;
- il Consiglio di classe attribuisce il credito scolastico facendo media tra le valutazioni delle discipline ammissibili dell'anno all'estero rapportate alla scala numerica italiana, le valutazioni delle prove integrative, secondo i criteri e le modalità indicate nel PTOF;
- dispone, sulla base dei riscontri effettuati nello scrutinio, un eventuale piano di sostegno per il recupero, indicando tempi e modalità.

Art. 11

I partecipanti ai viaggi di cui all'art.4 devono uniformarsi al presente Regolamento e alle disposizioni impartite dagli organizzatori del viaggio. Gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto, durante tutta la durata del viaggio. Le infrazioni disciplinari saranno punite ai sensi della vigente normativa. I danni causati a cose saranno risarciti dal responsabile o, se questo non sarà stato individuato, dall'intero gruppo classe.

Art. 12

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto, su parere vincolante del Collegio dei Docenti per quanto riguarda gli aspetti pedagogico-didattici.

Art. 13

Il presente Regolamento è in vigore a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che lo hanno approvato.

Art. 14

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito della scuola, I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell'anno scolastico.

Art. 15

Per tutto quanto non è esplicitamente menzionato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Disposizioni per l'utilizzo delle aree destinate al parcheggio di automobili e motocicli

LICEO SCIENTIFICO DI ORTONA

1. I **ciclomotori e le microcar** parcheggiano nella zona antistante l'edificio, le **auto** nell'area dietro l'edificio.

2. All'uscita i **docenti** accompagnano le classi all'esterno dell'edificio e si assicurano che gli studenti escano subito dal cortile dell'Istituto e che non scendano dal marciapiede riservato ai pedoni.

3. **Tutti i veicoli transitano nel cortile solo dopo che tutti i pedoni sono usciti dalle pertinenze dell'istituto. Il collaboratore designato si posiziona alle 12:10 e alle 13:10 all'inizio del vialetto che porta al parcheggio retrostante (nelle adiacenze del portone principale) e autorizza il transito dei ciclomotori, delle microcar e delle auto solo dopo che tutti i pedoni sono usciti dalle pertinenze della scuola.**

4. **Gli studenti devono mettere in moto i ciclomotori e le microcar solo dopo che i pedoni sono usciti dal cortile.**

5. Il cancello riservato al transito dei veicoli resta chiuso con il lucchetto:
   - dalle 8:10 alle 8:30
   - dalle 10:00 alle 10:30
   - dalle 11:00 alle 11:20
   - dalle 12:15 alle 12:25
   - dalle 13:15 alle 13:25

   Durante i suddetti intervalli di tempo è severamente vietato l'ingresso di ciclomotori e autoveicoli nelle pertinenze dell'istituto.

6. Il transito all'interno del cortile della scuola deve avvenire a **PASSO D'UOMO**.

7. Gli studenti che entrano dall'ingresso posteriore si recano nella zona retrostante l'edificio dopo le 8:10. **Nell'attesa sostano sul marciapiede.** Il collaboratore designato resta in prossimità del cancello e controlla che nessuno scenda dal marciapiede dalle 8:00 alle 8:10.

8. Gli studenti che parcheggiano il ciclomotore all'interno del cortile attendono il suono della campana in prossimità dell'ingresso assegnato alla loro classe senza uscire dal cancello**.**

Le automobili parcheggiano esclusivamente nell'area riservata posta alle spalle dell'edificio e negli spazi delimitati.
I ciclomotori parcheggiano esclusivamente nell'area dedicata posta nella zona antistante l'edificio fino alle ore 8:15.
Gli studenti che parcheggiano il ciclomotore nella suddetta area attendono il suono della campana in prossimità dell'ingresso assegnato alla loro classe senza uscire dal cancello.
Gli alunni con il ciclomotore all'uscita devono attendere l'autorizzazione del collaboratore scolastico addetto alla sorveglianza del parcheggio motorini prima di accendere e mettere in movimento i propri mezzi.

LICEO CLASSICO

Il parcheggio all'interno del cortile è riservato ai ciclomotori fino alle 8:10.
Alle 8:10 viene chiuso il cancello dei ciclomotori.
Gli studenti che parcheggiano il ciclomotore nella suddetta area attendono il suono della campana in prossimità dell'ingresso assegnato alla loro classe senza uscire dal cancello.
Gli alunni con il ciclomotore all'uscita devono attendere l'autorizzazione del collaboratore scolastico addetto alla sorveglianza del parcheggio motorini prima di accendere e mettere in movimento i propri mezzi.

NORME VALIDE PER TUTTI I PLESSI

L'ingresso è consentito solo ai veicoli autorizzati.
Devono essere garantiti gli spazi liberi per consentire il passaggio e le manovre ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e delle autoambulanze in caso di emergenza o di altri mezzi comunque impiegati per le necessità della scuola.
Il personale docente e ATA avvisa immediatamente l'ufficio di Dirigenza relativamente a qualsiasi situazione di rischio o potenziale ipotesi di pericolo.

Il mancato rispetto delle suddette norme determina, per ragioni di sicurezza, la chiusura dei cancelli e la conseguente revoca di ogni tipo di autorizzazione riguardante il transito o il parcheggio negli spazi di pertinenza del Liceo.